

**COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA**  
**Provincia di Trento**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2021 - 2023**

**NOTA INTEGRATIVA**

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

### PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2016, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2017 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali trentini, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di

- competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
  - viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
  - viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
  - la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
  - viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
  - viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di

controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

#### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/08/2020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali

riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive

poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	<b>Competenza Entrata/Spesa</b>	<b>Cassa Entrata</b>	<b>Cassa Spesa</b>
Esercizio 2021	€ 3.244.575,02	€ 4.777.786,91	€ 4.130.891,80
Esercizio 2022	€ 3.080.033,90		
Esercizio 2023	€ 3.036.033,90		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2021-2023. La politica tariffaria adottata dall'Amministrazione non si avvale di tale opportunità per non gravare ulteriormente sui cittadini e sulle attività produttive.

Il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021 conferma la politica fiscale già definita per il biennio 2018/2020 in materia di Imposta Immobiliare Semplice. Sono state quindi mantenute invariate aliquote e detrazioni di imposta per il 2021.

La tariffa relativa al ciclo dei rifiuti, calcolata con le nuove metodologie per la redazione dei piani finanziari del servizio di nettezza urbana, introdotte con la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Arera, a cui il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 non è stata ancora determinata da parte dell'Ente gestore che ha in corso la definizione dei nuovi piani finanziari.

Le tariffe relative al ciclo idrico integrato sono state previste pari a quelle applicate nel 2020.

Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa:

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1.

La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Per il Comune di Roverè della Luna l'obiettivo di riduzione della spesa era stato stabilito in € 37.900,00 da conseguire nel triennio 2017-2019 e la spesa obiettivo riferita alla



Missione 1 per l'anno 2019 era stato calcolato in € 630.633,58. Il raggiungimento dell'obiettivo fissato è stato certificato in data 13 luglio 2020 sulla base della spesa sostenuta a consuntivo 2019.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 le parti hanno concordato di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi hanno stabilito di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Contestualmente le parti hanno concordato che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

3) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

4) politica di indebitamento: il Comune di Roverè della Luna non ha previsto di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	444157,24	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		38900,00	39450,00	39450,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	441213,86	436400,00	430900,00	435900,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1680289,83	1546717,81 39450,00	1472276,69 39450,00	1472276,69 39450,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	895909,04	486107,21	435407,21	425407,21					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	642582,47	613067,81	594276,69	599276,69					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	871720,83	205100,00	115000,00	71000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	934895,21	205100,00 0,00	115000,00 0,00	71000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	2851426,20	1740675,02	1575583,90	1531583,90	Totale spese finali...	2615185,04	1751817,81	1587276,69	1543276,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui fondo pluriennale vincolato di cui Fondo anticipazioni di liquidità	27757,21	27757,21 0,00 0,00	27757,21 0,00 0,00	27757,21 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1082203,47	1065000,00	1065000,00	1065000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1087949,55	1065000,00	1065000,00	1065000,00
Totale titoli	4333629,67	3205675,02	3040583,90	2996583,90	Totale titoli	4130891,80	3244575,02	3080033,90	3036033,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4777786,91	3244575,02	3080033,90	3036033,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4130891,80	3244575,02	3080033,90	3036033,90
Fondo di cassa finale presunto	646895,11								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		444157,24			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		38900,00	39450,00	39450,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1535575,02 0,00	1460583,90 0,00	1460583,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1546717,81  39450,00 5517,81	1472276,69  39450,00 5526,69	1472276,69  39450,00 5526,69
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		27757,21 0,00 0,00	27757,21 0,00 0,00	27757,21 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		205100,00	115000,00	71000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		205100,00 0,00	115000,00 0,00	71000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>					
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>			0	0,00	0,00
<b>Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)</b>	(-)		0		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	494.503,29	406.532,73	432.400,00	436.400,00	430.900,00	435.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	446.532,44	374.710,09	454.414,24	486.107,21	435.407,21	425.407,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	760.222,05	615.109,61	646.000,00	613.067,81	594.276,69	599.276,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	737.233,01	490.480,59	1.187.589,87	205.100,00	115.000,00	71.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	311.133,20	293.250,57	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	82.000,00	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	625.971,87	389.123,92	75.690,79	38.900,00	39.450,00	39.450,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.375.595,86</b>	<b>2.569.207,51</b>	<b>4.343.094,90</b>	<b>3.244.575,02</b>	<b>3.080.033,90</b>	<b>3.036.033,90</b>
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	1.403.311,39	1.299.390,31	1.558.257,03	1.546.717,81	1.472.276,69	1.472.276,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	961.900,23	812.284,26	1.292.080,66	205.100,00	115.000,00	71.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	311.133,20	293.250,57	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.704.102,03</b>	<b>2.432.682,35</b>	<b>4.343.094,90</b>	<b>3.244.575,02</b>	<b>3.080.033,90</b>	<b>3.036.033,90</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMIS	485.272,93	485.272,93	420.000,00	425.000,00	425.000,00	430.000,00	
IMU partite arretrate	8.376,08	8.376,08	-	-	-	-	
IMIS partite arretrate	-	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Imposta comunale sulla pubblicità	854,28	854,28	900,00	-	-	-	
Addizionale IRPEF							
TASI partite arr.te			1.000,00				
Altre imposte				900,00	900,00	900,00	
Altre tasse	-		500,00	500,00	-	-	
Diritti sulle pubbliche affissioni							
Imposta di soggiorno							
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	494.503,29	494.503,29	432.400,00	436.400,00	430.900,00	435.900,00	100,9250694

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).

#### **IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE**

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (Legge finanziaria provinciale per il 2015) ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.).



In seguito l'art. 18 della L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge finanziaria provinciale per il 2016) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014. Successivamente l'art. 14 della L.P. n. 20 di data 29 dicembre 2016 (Legge di Stabilità provinciale per l'anno 2017), ha modificato gli artt. 5, 8, 10, 14 della L.P. 14/2014 ed infine l'art. 5 della L.P. 18/2017 ha introdotto la differenziazione di aliquote in funzione della rendita catastale di alcune tipologie di fabbricati del gruppo catastale D.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2021-2023 tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2021, invariate rispetto al 2020, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	370,27	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie	0,79%		

catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=			
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Valori dei terreni fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11.02.2021:

#### VALORI AREE EDIFICABILI IMIS DAL 2018:

##### DESTINAZIONE URBANISTICA

RESIDENZIALE 1 - CONSOLIDATE/SATURE	€ 240,00
RESIDENZIALE 2 - COMPLETAMENTO	€ 370,00
RESIDENZIALE 3 - ESPANSIONE	€ 365,00
RESIDENZIALE 4 - LOTTIZZAZIONE	€ 310,00
FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE	€ 240,00
AREE FABBRICATI F3/F4	€ 240,00
PRODUTTIVE (artigianali e industriali)	€ 170,00
PRODUTTIVE NON URBANIZZATE	€ 120,00
AREE DI INSEDIAMENTO STORICO	€ 240,00
AREE DESTINATE AD ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	€ 90,00

#### CRITERI E PARAMETRI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI VALORI

DESCRIZIONE	% RIDUZIONE MINIMA	% RIDUZIONE MASSIMA
Presenza di linee elettriche aeree	10%	20%
Presenza di linee elettriche interrate	20%	30%
Presenza di metanodotto o altra infrastruttura di servizi pubblici	10%	20%
Carenza di infrastrutture pubbliche (urbanizzazione parziale)	10%	25%
Carenza strumenti urbanistici di attuazione (competenza pubblica)	20%	25%
Carenza strumenti urbanistici di attuazione (competenza privata)	5%	10%
Indici di edificabilità inferiori a 2	5%	10%
Necessità lavori adattamento del suolo o particolare conformazione dell'area o fasce di rispetto su lotti limitrofi (edifici)	10%	20%
Superficie della particella inferiore al lotto minimo (escluso il caso di lottizzazione)		

o strumento di attuazione analogo)	60%	60%
Presenza sul terreno di servitù stradali		
o di altro genere iscritte al Libro Fondiario	5%	10%
Rischio idrogeologico e franoso	70%	100%
Parziale vincolo cimiteriale	25%	30%
Altri vincoli urbanistici		
(da verificare nei singoli casi)	10%	20%

## ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'IMU, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'IMU si è oramai concluso, pertanto non sono previsti a bilancio proventi da tale attività di accertamento ma solo residui relativi a ruoli coattivi emessi ed in corso di riscossione.

### RECUPERO EVASIONE IMIS

L'attività di accertamento svolta in materia di IMU ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMIS, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

### RECUPERO EVASIONE TASI

Il potere di accertare la TASI si è oramai concluso, pertanto non sono previsti a bilancio proventi da tale attività di accertamento.

### TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da

considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Roverè della Luna, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI sulla base del PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, pertanto le tariffe TARI 2021 sono state calcolate in base al PEF 2021, senza alcun congruaggio derivante dal 2020.

## **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

## **COSAP**

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	446.532,44	374.710,09	454.414,24	486.107,21	435.407,21	425.407,21	
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	446.532,44	374.710,09	454.414,24	486.107,21	435.407,21	425.407,21	106,9744667

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

In tale voce sono iscritti;

rimborso dal Ministero per le consultazioni elettorali, € 2.200,00 per l'esercizio 2021 ed € 1.000,00 per ognuno degli esercizi 2022 e 2023.

Diritti rilascio carta d'identità elettronica, € 150,00 per gli esercizi 2021-2022 e 2023.

### TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA:

Si evidenziano i seguenti contributi Provinciali:

#### Anno 2021:

Contributo provinciale sul Fondo perequativo: € 201.500,00.

Quota ex F.I.M. a finanziamento estinzione anticipata mutui € 27.757,21.

Quota ex F.I.M. a finanziamento spesa corrente € 55.000,00.

Contributo provinciale per la gestione della scuola dell'infanzia: € 122.000,00.

Contributo provinciale per la gestione del servizio Tagesmutter: € 25.000,00.

Contributo provinciale a finanziamento dell'intervento 19: € 40.000,00.

#### Anno 2022:

Contributo provinciale sul Fondo perequativo: € 202.000,00.

Quota ex F.I.M. a finanziamento estinzione anticipata mutui € 27.757,21.

Quota ex F.I.M. a finanziamento spesa corrente € 55.000,00.

Contributo provinciale per la gestione della scuola dell'infanzia: € 102.000,00.

Contributo provinciale per la gestione del servizio Tagesmutter: € 25.000,00.

Contributo provinciale a finanziamento dell'intervento 19: € 10.000,00.

#### Anno 2023:

Contributo provinciale sul Fondo perequativo: € 202.000,00

Quota ex F.I.M. a finanziamento estinzione anticipata mutui € 27.757,21.

Quota ex F.I.M. a finanziamento spesa corrente € 55.000,00.

Contributo provinciale per la gestione della scuola dell'infanzia: € 102.000,00.

Contributo provinciale per la gestione del servizio Tagesmutter: € 25.000,00.

#### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

##### Anno 2021:

Contributo della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg a finanziamento progetto giovani ed università della terza età: € 6.500,00.

##### Anno 2022:

Contributo della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg a finanziamento progetto giovani ed università della terza età: € 6.500,00.

##### Anno 2023:

Contributo della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg a finanziamento progetto giovani ed università della terza età: € 6.500,00.

#### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	707.670,75	554.727,75	564.400,00	553.000,00	551.200,00	551.200,00	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.829,70	7.573,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Interessi attivi	1,14	1,43	100,00	100,00	100,00	100,00	
Altre entrate da redditi da capitale	283,50	364,50	400,00	400,00	400,00	400,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	46.436,96	52.442,44	73.600,00	52.067,81	35.076,69	40.076,69	
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>760.222,05</b>	<b>615.109,61</b>	<b>646.000,00</b>	<b>613.067,81</b>	<b>594.276,69</b>	<b>599.276,69</b>	94,90213777

#### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio mensa scuola infanzia: previsione € 11.000,00 (2021) ed € 12.000,00 (2022 e 2023);

servizio rifiuti (quota spese Comune): previsione € 13.000,00;

servizio fognatura (quota spese Comune): previsione € 5.500,00;

servizio depurazione acque: previsione € 140.000,00;

servizio acquedotto (quota spese Comune): previsione € 8.500,00.

#### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

proventi vendita energia elettrica: € 20.000,00;

proventi vendita prodotti agricoli: € 23.000,00;

fitti attivi di fabbricati: € 31.000,00 ;

vendita materiale cava Ischiello: € 50.000,00;

fitti attivi terreni agricoli comunali: € 173.000,00.

### **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone e le relative tariffe saranno approvati con deliberazione di Consiglio Comunale.

### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 3.500,00 per le annualità 2021-2023, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

rimborso spese da parte di concessionari di immobili comunali: € 3.000,00;

rimborso spese per personale comandato (polizia locale): € 14.000,00.

## **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consorzio B.I.M. dell'Adige per complessivi € 199.100,00 per l'anno 2021, € 114.000,00 per l'anno 2022 ed € 70.000,00 per l'anno 2023.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

#### **Anno 2021:**

Contributo provinciale sul Fondo per gli investimenti: € 154.216,79.

Canone aggiuntivo per concessione acque pubbliche: € 38.700,00.

Contributo B.I.M. dell'Adige per interventi di arredo urbano € 6.183,21.

#### **Anno 2022:**

Contributo provinciale sul Fondo per gli investimenti: € 81.559,35.

Canone aggiuntivo per concessione acque pubbliche: € 32.440,65.

#### **Anno 2023:**

Contributo provinciale sul Fondo per gli investimenti: € 38.000,00.

Canone aggiuntivo per concessione acque pubbliche: € 32.000,00.

### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Per il triennio 2021-2023 non sono stati individuati beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 6.000,00 per l'anno 2021, in € 1.000,00 per l'anno 2022 e in € 1.000,00 per l'anno 2023.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni:



Anno	Intervento	Importo	% utilizzo
2021	Lavori di rifacimento della segnaletica stradale	€ 5.000,00	83
2021	Restituzione contributi di concessione	€ 1.000,00	17
2022	Restituzione contributi di concessione	€ 1.000,00	100
2023	Restituzione contributi di concessione	€ 1.000,00	100

## Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% col. 4 rispetto alla col. 3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di attività finanziarie							
Riscossione crediti di breve termine							
Riscossione crediti di medio-lungo termine							
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

## Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% col. 4 rispetto alla col. 3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di attività finanziarie							
Riscossione crediti di breve termine							
Riscossione crediti di medio-lungo termine							
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

Il bilancio finanziario 2021- 2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte. Inoltre Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione

anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con il Protocollo d'intesa per l'anno 2021 viene confermata la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021. Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 194.300,47 a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015 che prevede la restituzione della quota parte di debito anticipata dalla Provincia di Trento in rate decennali costanti a decorrere dal 2018.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Roverè della Luna non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2021.

L'art. 57 comma 1<sup>quater</sup> del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2021 il Comune di Roverè della Luna non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Roverè della Luna non ha previsto per l'anno 2021 di effettuare operazioni di rinegoziazione.

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce

le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FPV – parte corrente	€ 38.900,00	€ 39.450,00	€ 39.450,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Redditi da lavoro dipendente	584.539,49	532.938,53	546.250,00	555.150,00	598.100,00	598.100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	49.489,95	46.695,51	51.900,00	52.400,00	54.400,00	54.400,00
Acquisto di beni e servizi	498.693,93	472.226,80	570.111,79	550.400,00	459.000,00	459.000,00
Trasferimenti correnti	246.767,81	217.214,88	290.095,24	273.000,00	256.100,00	256.100,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	10.000,00	-	-
Altre spese correnti	23.820,21	30.314,59	98.900,00	104.767,81	103.676,69	103.676,69
<b>TOTALE</b>	<b>1.403.311,39</b>	<b>1.299.390,31</b>	<b>1.558.257,03</b>	<b>1.546.717,81</b>	<b>1.472.276,69</b>	<b>1.472.276,69</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 08.07.2020 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio; viene prevista la somma complessiva di € 16.292,54 a titolo di rinnovi contrattuali.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Roverè della Luna non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 37.400,00 (2021) e per € 39.900,00 (2022 e 2023);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 300,00;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 2.000,00;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi all'istruzione (gestione scuola media) per € 26.000,00;
- trasferimenti relativi al settore culturale (gestione punto di lettura, contributi associazioni culturali ecc.) per € 30.500,00;
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 7.000,00 (2021) ed € 6.500,00 (2022 e 2023);
- trasferimenti relativi ai servizi territoriali (depurazione acque) per € 140.000,00 (2021-2023);
- trasferimenti relativi al settore sociale (gestione centro aggregazione giovanile) per € 17.000,00 (2021) ed € 15.000,00 (2022 e 2023).

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 1.000,00 per il 2021, in € 1.000,00 per il 2022 ed in € 1.000,00 per il 2023 e si riferisce alle quota interessi dovuta sull'anticipazione di tesoreria non avendo il Comune in corso ammortamenti di mutui passivi.

### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 20.000,00 nel 2021, per € 20.000,00 nel 2022 e per € 20.000,00 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 20.000,00.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,



1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di: **CAPITOLO**

- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2020-2022 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

<b>TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MOTIVAZIONE NO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>
3.01.02.01 30000060	Canoni depurazione acque	Il servizio viene fornito dalla Provincia alla quale vengono riversati i canoni riscossi da Dolomiti Energia S.p.A. a seguito del loro accreditamento: pertanto non esiste rischio di mancata riscossione
3.01.02.01 30000090	Proventi vendita energia elettrica	I proventi sono fatturati al Gestore dei Servizi Energetici che paga regolarmente le fatture: pertanto non esiste rischio di mancata riscossione
3.01.02.01 30000050/300 00120	Quota canone fognatura/acquedotto a copertura spese sostenute dal Comune	La quota viene fatturata ad A.I.R. S.p.A. (società partecipata in house) che gestisce il servizio idrico: pertanto non esiste rischio di mancata riscossione

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.
- 4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto

concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018		75,00%
2019		85,00%
2020		95,00%
Dal 2021 in poi		100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati, considerando l'applicazione del posticipo di un anno di tale disposizione per i Comuni trentini:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2021	95,00%	€ 5.241,92	€ 5.241,92	€ 5.517,81
2022	100,00%	€ 5.526,69	€ 5.526,69	€ 5.526,69
2023	100,00%	€ 5.526,69	€ 5.526,69	€ 5.526,69

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma generale e gli abbattimenti previsti dalla tabella soprastante.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2021	da stanziare al fondo 2021 (95%)	stanziamento entrata 2022	da stanziare al fondo 2022 (100%)	stanziamento entrata 2023	da stanziare al fondo 2023 (100%)
Imposta sulla pubblicità	10000140	1101070	0,04060	900	34,71	900	36,54	900	36,54
Diritti segreteria	30000010	1101070	0,0025	300	0,71	300	0,75	300	0,75
Rette mensa scuola infanzia	30000110	1101070	0,0406	11.000,00	424,27	12.000,00	487,20	12.000,00	487,20
Diritti ufficio tecnico	30000150	1101070	0,0029	3.000,00	8,27	3.000,00	8,70	3.000,00	8,70
Proventi taglio boschi	30000190	1101070	0,021	1.500,00	29,93	1.500,00	31,50	1.500,00	31,50
Proventi concessione terreni	30000240	1101070	0,0244	15.800,00	366,24	14.500,00	353,80	14.500,00	353,80
Fitti attivi terreni agr.	30000260	1101070	0,0229	173.000,00	3.763,62	173.000,00	3.961,70	173.000,00	3.961,70
Recupero spese concessionari immobili	30000400	1101070	0,2155	3.000,00	614,18	3.000,00	646,50	3.000,00	646,50
<b>TOTALE</b>					<b>5.241,92</b>		<b>5.526,69</b>		<b>5.526,69</b>

Si è optato per l'applicazione a bilancio già dal 2021 del 100% del FCDE calcolato.

#### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, non si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali a seguito di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti.

#### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Roverè della Luna.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Attività diverse (Cod. ATECO 841110)
Produzione energia elettrica (Cod. ATECO 351110)
Raccolta e smaltimento rifiuti (Cod. ATECO 381100)
Raccolta e depurazione acque (Cod. ATECO 370000)
Gestione mensa (Cod. ATECO 562910)
Locazione di beni di proprietà (Cod. ATECO 682001)

### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, non avendo partecipazioni in Società che presentino un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, al momento questo fondo non è stato costituito.

### Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di

limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2020, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%), si ritiene che l'Ente non avrebbe dovuto comunque stanziare nel 2021 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti.

Si precisa che, sulla base del valore degli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, ogni punto percentuale del fondo da accantonare ammonterebbe ad € 5.504,00.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	827.851,94	579.475,89	1.274.580,66	187.600,00	109.000,00	68.000,00
Contributi agli investimenti	134.048,29	232.808,37	16.500,00	16.500,00	5.000,00	2.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>961.900,23</b>	<b>812.284,26</b>	<b>1.292.080,66</b>	<b>205.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Sono previsti fondi per l'acquisto di un immobile.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto verranno verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare ) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

La norma in questione non è applicabile a decorrere dall'esercizio 2019 agli enti che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dalla La legge di bilancio (art. 1 comma 905).

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili che li finanziano, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

**INTERVENTI FINANZIATI DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)**

<b>Descrizione intervento</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
acquisto attrezzature e arredi uffici	2.000,00	2.500,00	0,00
acquisto e manutenzione programmi uffici	4.500,00	4.500,00	0,00
manutenzione straordinaria edifici comunali	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Acquisto p.ed. 54/1 e p.f. 14/4 in C.C. Roverè della Luna	56.600,00	0,00	0,00
Acquisto e manutenzione mezzi ufficio tecnico	8.000,00	0,00	0,00
progettazioni ed incarichi diversi	15.000,00	5.000,00	5.000,00
manutenzione straordinaria scuola infanzia	4.000,00	8.000,00	3.000,00
acq. attrezz. ed arredamento scuola infanzia	3.000,00	5.000,00	3.000,00
manutenzione straordinaria scuola primaria	5.000,00	5.000,00	3.000,00
acquisto e manut. attrezzature arredi scuola primaria	3.000,00	3.000,00	3.000,00
spese gestione scuola media Mezzocorona	7.500,00	5.000,00	2.000,00
acquisto libri attrezzature biblioteca	5.000,00	3.000,00	3.000,00
manutenzione straordinaria impianti sportivi	3.000,00	5.000,00	5.000,00
reimpianti e manutenzione straordinaria terreni agricoli	8.000,00	6.000,00	4.000,00
restituzione contr. concessione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sistemazione strutture in loc. Pianizzia	8.000,00	0,00	0,00
interventi arredo urbano	10.000,00	3.000,00	3.000,00
manutenzione straordinaria acquedotto	18.000,00	20.000,00	10.000,00
rifacimento segnaletica stradale	5.000,00	0,00	0,00
manutenzione straordinaria strade comunali	10.000,00	15.500,00	10.000,00
manutenzione straord. impianto illuminaz. pubblica	7.000,00	5.500,00	5.000,00
acquisto attrezzature per manut. straord. Ill. pubblica	5.000,00	3.000,00	3.000,00
contributo straordinario al Corpo dei VV.F.	9.000,00	0,00	0,00
manutenzione straord. cimitero comunale	2.500,00	5.000,00	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>205.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

**QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	154.216,79	81.559,35	38.000,00
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	44.883,21	32.440,65	32.000,00
Margine corrente			
<b>TOTALE</b>	<b>205.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2021	€ 16.500,00
2022	€ 5.000,00
2023	€ 2.000,00

di seguito dettagliati:

2021	
Descrizione contributo	Importo
Concorso spese di gestione straordinaria scuola media	€ 7.500,00
Contributo al Corpo dei Vigili del Fuoco per acquisto attrezzature ed automezzi	€ 9.000,00

2022	
Descrizione contributo	Importo
Concorso spese di gestione straordinaria scuola media	€ 5.000,00

2023	
Descrizione contributo	Importo
Concorso spese di gestione straordinaria scuola media	€ 2.000,00



## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2021	€ 1.000,00
2022	€ 1.000,00
2023	€ 1.000,00

## Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 194.300,47.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 27.757,21 per il 2021, € 27.757,21 per il 2022 ed € 27.757,21 per il 2023.

## TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6<sup>ter</sup> del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 39.450,00	€ 39.450,00	€ 39.450,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 7.500,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 10.000,00 per IMIS anno 2021 e per € 5.000,00 anni 2022 e 2023;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 0,00 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 205.100,00 (anno 2021), € 115.000,00 (anno 2022) ed € 71.000,00 (anno 2023).

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 1.500,00;
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente);
- gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00);
- gli investimenti diretti, previsti per € 188.600,00 (2021), € 110.000,00 (2022) ed € 69.000,00 (2023);
- i contributi agli investimenti, previsti per € 16.500,00 (2021), € 5.000,00 (2022) ed € 2.000,00 (2023).

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare:

- Spesa per la supplenza del Segretario € 3.000,00
- il T.F.R. quota Ente corrisposto al personale cessato per € 12.000,00;
- spese per attività culturali per € 17.500,00 (2021), € 12.700,00 (2022) ed € 12.700,00 (2023).

<b>ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.</b>
---

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Roverè della Luna non ha prestato alcuna garanzia fideiussoria.

<b>ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.</b>
---

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

<b>ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.</b>
---

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi

bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

<b>DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE</b>	<b>INDIRIZZO SITO INTERNET</b>
Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	<a href="http://www.asia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/">http://www.asia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/</a>

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA  
RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
Consorzio dei Comuni Trentini - Soc. Coop.	0,51%
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	0,00098%
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0156%
Trentino Digitale S.p.A.	0,0075%
Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	0,01%

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato: Per l'esercizio 2021 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Roverè della Luna esso ammonta complessivamente ad € 607.808,41, così suddiviso:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		<b>607.808,41</b>
<b>31/12 N-1:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		27259,81
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		10678,81
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>37938,62</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>62333,13</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>507536,66</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal

principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel

caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2019	Accertamenti presunti esercizio 2019 (2)	Impegni pres.eserc. 2018	Fondo plur. vinc. pres. al 31/12/19	Cancellazion e dell'accerta mento o eliminazion e del vincolo (+)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eserc. 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)	(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>										
Totale vincoli derivanti dalla legge (l)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vincoli derivanti da Trasferimen</u>										
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)				0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da finanziamen</u>										
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)				0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti da</u>										
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
<u>Altri vincoli</u>										
Totale altri vincoli (v)										
Totale risorse vincolate <sup>(1)</sup> (l)+(t)+(f)+(e)+(v)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le regioni)									0	
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate										
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate										
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto									0,00	



Il Comune di Roverè della Luna non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

[illegible]

<b>ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO</b>
--

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

	2021	2022	2023
<b>W1 RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Roverè della Luna, 15 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Firmato digitalmente